

TRIBUNALE DI ROMA
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per: **DOMINICI BURACCINI FRANCESCO** (CF: DMNFNC93L04H501T), nato il 04.07.1993 a Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianluca Magnani del foro di Velletri (MGNGLC72E13H501I - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax. 06/88932890), giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (PEC: marcoviglietta@ordineavvocatiroma.org – C.F. VGLMRC71M24H501F), sito in Roma, via Fabio Massimo 45;

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, avente sede a Roma in Viale Trastevere 76, rappresentato e difeso *ex lege* dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi, 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del direttore generale *pro tempore*, con sede in viale G. Ribotta 41 a Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi, 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del direttore generale *pro tempore*, con sede in via Frangipane 41 a Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi, 12 a Roma;

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DELLE CARINE” DI ROMA (Cod Mecc: RMIC8D6009) in persona del dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi, 12 a Roma;

ISTITUTO COMPRENSIVO “PABLO NERUDA” DI ROMA (Cod Mecc: RMIC8GR00L) in persona del dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi, 12 a Roma;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

CALIFANO CRISTIANO (CLFCST73R30F839M), in proprio, res.te in via Via Francesco Pasinetti, 42 – 00139;

- controinteressato -

IN FATTO

I. Il Prof. Francesco Dominici Buraccini è un docente abilitato all'insegnamento nella classe di concorso



AB56 - *Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado (Chitarra)*;

2. mediante il sistema della cd *call veloce*, l'istante è stato immesso in ruolo nel suddetto profilo a decorrere dal 1° settembre 2022, quale vincitore del concorso per titoli ed esami bandito con DD 499/2020, ed assegnato presso la Scuola Media Statale *Pablo Neruda* sita a Roma, in via Casal del Marmo 212, dove egli attualmente insegna (v. contratto a tempo indeterminato in doc. 3);
3. il ricorrente è **referente unico** (convivente) del padre Luciano Dominici Buraccini (di anni 75) il quale è persona affetta da handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 che, pur gravemente malata, non risulta ricoverata presso istituti specializzati (cfr. doc. 5, 7 e 11);
4. infatti, la madre del Prof. Dominici Buraccini (Laura De Angelis), di anni 67, non è in grado di occuparsi del marito per via dell'età, delle precarie condizioni di salute in cui versa, della corporatura minuta e delle particolari caratteristiche dello stabile di via Bixio 80 che non dispone di ascensore (il ricorrente e la sua famiglia vivono al 3 piano) (v. doc. 7-b);
5. l'istante, che è figlio unico e vive insieme ai suoi genitori in via Bixio 80 a Roma (zona Esquilino), fruisce dei 3 giorni/mese di permessi ex lege 104/1992 per l'assistenza al padre sin dal 2021, ovverosia da quando le condizioni di salute di quest'ultimo si sono sensibilmente aggravate (cfr. doc. 5 e 11);
6. dunque, Francesco Dominici Buraccini è oggi l'unica persona a potersi concretamente occupare dell'anziano padre nel soddisfacimento dei bisogni primari di quest'ultimo;
7. ciò fermo e quanto al FUMUS BONI IURIS, si osserva:
8. per motivi esclusivamente legati al desiderio di avvicinare la sede di servizio alla zona di residenza del padre e della madre onde poter "racimolare" maggior tempo da dedicare alla cura del padre malato, il Prof. Dominici Buraccini, attesa la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 36 del 01.03.2023, ha presentato domanda telematica di mobilità territoriale per l'a.s. 2023/2024, confidando nella possibilità di far valere, a tal fine, la *precedenza* nella scelta di sede prevista dal CCNI Mobilità – in aderenza all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 - per l'ipotesi del figlio referente unico del genitore affetto da handicap grave (cfr. doc. 2, con doc. 4 e doc. 7-a);
9. ogni giorno, infatti, il ricorrente, per quanto possa sembrare incredibile se parliamo di destinazioni ricomprese nel medesimo Comune, impiega complessivamente più di due ore per andare e venire da scuola, vista la discreta distanza tra la sede scolastica di servizio (zona Ottavia) e l'abitazione di via N. Bixio a Roma (zona Esquilino) nonché l'intenso traffico che contraddistingue la Capitale durante le cd ore di punta (v. stampa tempi percorrenza dal sito www.viamichelin.it in doc. 12-a);
10. a questo punto mette conto precisare che:
 - la mobilità territoriale e professionale dei docenti è disciplinata da contratto collettivo integrativo con vigenza triennale (da ultimo l'allegato CCNI 2022/2025);
 - le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra/profilo) sono annuali, disciplinate con specifica ordinanza ministeriale (per l'anno scolastico 2023/2024, termini e modalità per la presentazione delle domande sono stati illustrati dalla allegata O.M. n. 36 del 1° marzo 2023);



- le fasi delle operazioni sono tre, sia per i docenti che per il personale ATA:
 - **I^ fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità);**
 - II^ fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune);
 - III^ fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale;
- tutti i docenti a tempo indeterminato, dall'infanzia alla secondaria di 2° grado, possono richiedere con un'unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale;
- ai fini della mobilità sono considerate disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola.
- i posti disponibili su ciascun comune sono pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte mentre quelli disponibili a livello provinciale sono pari invece alla somma dei posti dei comuni, dopo aver detratto eventuali docenti in esubero titolari in provincia, che vanno preventivamente ricollocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.
- quanto al sistema delle precedenza, questo è disciplinato dall'art. 13 del CCNI Mobilità che, al comma 1, punto IV (*ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'*; *ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'*; *ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE*) stabilisce quanto segue: *"Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7) e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:*



- 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;**
- 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.**

Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).

- 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.**

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza



diritto di precedenza.

*Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. [...] **La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.***

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento”

(v. CCNI Mobilità 2022/2025 in doc. 2);

11. dunque, nel vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, il cit. art. 13 (*SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO*), al punto IV (*ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'*), stabilisce che in caso di figlio che assiste un genitore con handicap grave in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta, anche nella I^a fase, in presenza delle sottoelencate condizioni:

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- b) documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.
- c) Status di unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

(v. CCNI in doc.)

12. orbene, alla data di apertura delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/2024 il ricorrente aveva tutti i suddetti requisiti per far valere siffatto titolo di precedenza:

- handicap grave del padre Luciano Dominici Buraccini (l'ultima valutazione medico collegiale, risalente al 2022, non prevede “revisione” ed è successiva alla pubblicazione del bando di Concorso Ordinario 499/20 cui il ricorrente ha vittoriosamente partecipato) (v. doc.);
- impossibilità documentata della madre di assistere il coniuge (v. doc.);
- status di *referente unico*, convivente con la persona da assistere, già beneficiario di permessi mensili ex lege 104/1992 (v. doc.);

13. in domanda, quindi, egli ha ben specificato il suo status di *referente unico* nell'apposito campo dedicato alle *precedenze* (v. sotto)



PRECEDENZE

23	Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)	PROVINCIA	-
		SCUOLA/ COMUNE	-
		TIPO POSTO	-
24	Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/01 N.120)?		NO
25	Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82)?		NO
26	Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/02		-
27	Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?		NO
28	Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/02		-
29	Il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/02 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità e dall'art.1 dell'ordinanza ministeriale mobilità) per:	Provincia	ROMA
		Tipologia assistenza	GENITORE
30	Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)		-
31	Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/00 n. 205 (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)		-
32	Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)		-
33	Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta ? (art. 23 comma 15 del contratto mobilità).		NO
34	Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità).		NO

14. Alle pagine 5 e 6 egli ha poi indicato le sue preferenze come segue:

PREFERENZE

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	RMMM8D601A	RM	S.M.S. GIUSEPPE MAZZINI
2	Scuola	RMMM81401V	RM	DANIELE MANIN
3	Scuola	RMMM80601X	RM	VIRGILIO
4	Scuola	RMMM8CU014	RM	VIA T. MOMMSEN, 20
5	Scuola	RMMM8EC01D	RM	SMS J.J. WINCKELMANN
6	Scuola	RMMM8EB01N	RM	S.S. I GRADO SINOPOLI
7	Scuola	RMMM81501P	RM	ANGELICA BALABANOFF
8	Distretto	009	RM	Distretto 009
9	Distretto	010	RM	Distretto 010
10	Distretto	014	RM	Distretto 014

Pagina 5 di 6

PREFERENZE

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
11	Distretto	017	RM	Distretto 017
12	Distretto	018	RM	Distretto 018

(v. domanda in doc. 7-a);



15. Come si evince dal suddetto elenco, tali preferenze sono state espresse in parte con specificazione della scuola prescelta ed in altra parte con formula sintetica (distretto scolastico) e coincidono con le scuole, disponibili per la mobilità 2023/2024, che risultano essere le più vicine in assoluto (in termini di distanza chilometrica e di agevole raggiungibilità), al suo indirizzo di residenza (via Nino Bixio 80 a Roma) (cfr. doc. 6 e doc. 12-b);
16. quest'ultimo è infatti idealmente ricompreso nel distretto scolastico 009, di cui fanno parte le prime tre scuole da lui espressamente indicate in domanda (SMS *Giuseppe Mazzini*, I.C. *Daniele Manin* e I.C. *Virgilio*) (v. doc. 6-c);
17. le altre scuole indicate con scelta puntuale da 4 a 7 (I.C. *Via T. Mommsen, 20*, S.M.S. *J.J. Winckelmann* S.M.S. *Sinopoli* e I.C. *Angelica Balabanoff*) sono ricomprese in altri distretti ma, come anticipato, costituiscono, tra le disponibili per la mobilità a.s. 2023/2024 le più vicine all'abitazione del ricorrente e della sua famiglia in termini assoluti dopo le prime tre del distretto 009 richiamate al cap. precedente (cfr. stampa dal sito www.viamichelin.it in doc. 12-b con mappa distretti in doc. 6-b);
18. subito dopo l'indicazione delle suddette scuole, il Prof. Dominici Buraccini ha quindi espresso preferenza sintetica per il **Distretto 009** in cui è ricompresa la zona *Esquilino* (in cui la sua famiglia vive) ed all'interno del quale sono dislocate le prime tre scuole indicate in domanda dopodiché ha graduato gli altri distretti scolastici secondo un evidente criterio di maggiore *vicinorietà* rispetto alla sua abitazione (v. mappa ambiti e distretti scolastici in doc. 6);
19. per inciso, i cd *distretti scolastici* sono riferimenti geografici di comodo per indicare alcune aree strategiche dal punto di vista scolastico che sono stati creati con il DPR n° 416 del 31 maggio 1974, (articolo 9 e seguenti);
20. l'ordine delle preferenze è stato stilato dal ricorrente con a mente le indicazioni e prescrizioni sul punto riportate tanto dall'art. 9 della ordinanza ministeriale n. 36 del 01.03.2023 quanto dal cit. art. 13, comma 1, punto 4 del CCNI mobilità 2022/2025;
21. l'art. 9 (*Indicazioni delle preferenze*) della cit. ordinanza ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023, stabilisce, in generale, che:
- “1. Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
- a) istituzione scolastica;
- b) distretto;
- c) comune;
- d) provincia.
- Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti comuni ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese va espressa



facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP). Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

3. *Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.*

4. *Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, pertanto, che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.*

5. omissis [...]"

(v. ordinanza in doc. 4)

22. come premesso, il cit. art. 13, comma 1, punto 4, è destinato ai beneficiari di precedenza e stabilisce che: *"Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la Provincia o diocesi, per gli insegnanti di Religione Cattolica, che comprende il Comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto Comune o Distretto subcomunale in caso di Comuni con più Distretti. **Tale precedenza permane anche nel caso in cui prima del predetto Comune o Distretto subcomunale, siano indicate una o più Istituzioni Scolastiche comprese in essi**"* (v. CCNI Mobilità a.s. 2022/2025 in doc. 2);



23. orbene, la domanda di trasferimento del ricorrente non è stata accolta e questo perché il diritto di precedenza derivante dal suo status di *referente unico* del padre con handicap grave non gli è stato riconosciuto nell'ambito dei movimenti per l'a.s. 2023/2024;
24. nella sua domanda convalidata (ricevuta *LETTERA NOTIFICA TRASFERIMENTO SECONDARIA I GRADO 202324*) non è infatti comparso l'apposito campo contrassegnato dalla dicitura: *"Il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33,commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1,punto IV del contratto mobilità e dall'art.1 dell'ordinanza ministeriale mobilità) per: ASSISTENZA GENITORE"* come invece riportato nella domanda da lui inoltrata telematicamente (cfr. domanda inoltrata in doc. 7-a e domanda convalidata in doc. 7-b);
25. a ben due reclami (rispettivamente del 26 e del 29 aprile 2023), con cui l'istante evidenziava quello che, sulle prime, gli appariva come un inspiegabile errore di valutazione, dava riscontro l'USR Lazio – ATP Roma con mail del 2 maggio 2023 nella quale si legge:

"[...] Buongiorno, in relazione al suo reclamo in oggetto si rappresenta quanto segue.

Questo Ufficio ha riesaminato il punto 29 della sua domanda di trasferimento con riguardo alla fruibilità della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 e ha ritenuto di poter considerare la domanda di mobilità senza la precedenza a causa dell'errata indicazione delle preferenze.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 punto 4 del CCNI Mobilità personale docente 2023/2024: "Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la Provincia o diocesi, per gli insegnanti di Religione Cattolica, che comprende il Comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto Comune o Distretto subcomunale in caso di Comuni con più Distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui prima del predetto Comune o Distretto subcomunale, siano indicate una o più Istituzioni Scolastiche comprese in essi".

Nel caso di specie Lei ha indicato le preferenze così come di seguito:

- *Prima preferenza SMS G. MAZZINI;*
- *Seconda preferenza SMS DANIELE MANIN;*
- *Terza preferenza SMS VIRGILIO;*
- *Quarta preferenza MOMMSEN (Distretto 17);*
- *Quinta preferenza WINCHELMAN (Distretto 10);*
- *Sesta preferenza PRIMO GRADO SINOPOLI (Distretto 13);*
- *Settima preferenza ANGELICA BALABANOFF (Distretto 13);*
- *Ottava preferenza "DISTRETTO 9" (domicilio del soggetto disabile);*

In base al dato normativo sopra esposto, manca l'indicazione in Domanda del "Distretto 9" (domicilio del soggetto disabile) come prima preferenza prima di esprimere preferenze appartenenti ad altri distretti.



Cordiali Saluti

Dott. Vincenzo Natale” (cfr. doc. 9-a con doc. 9-b e con doc. 9-c);

26. il disconoscimento, dunque, è derivato da un presunto e denegato errore del ricorrente, il quale, disattendendo le disposizioni sul punto di cui al vigente CCNI sulla mobilità, avrebbe improvvidamente inserito la preferenza sintetica per il *Distretto 009* dopo (non prima) quella per le quattro scuole (I.C. *Via T. Mommsen, 20*, S.M.S. *J.J. Winckelmann* S.M.S. *Sinopoli* e I.C. *Angelica Balabanoff*) ricomprese in altri distretti, inficiando, così, ogni possibilità di far valere, a suo favore, la vantata precedenza ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
27. alla suddetta nota USR Lazio – ATP Roma, il Prof. Dominici Buraccini ha replicato a stretto giro (5 maggio 2023), spiegando quanto di seguito trascritto:
- “Buonasera, in relazione al riesame del punto 29 della mia domanda, manifesto reclamo poiché reputo ingiusta la decisione di rimuovere la precedenza per assistenza a mio padre e chiedo una revisione. Di seguito i punti che porto in esame a difesa della mia interpretazione contro la cancellazione della mia precedenza facendo stretto ricorso alla lettura del CCNI cui anche il vs ufficio rimanda: Partendo dal presupposto che qualsiasi norma recante regimi di esclusione o comunque limitativa della posizione del soggetto giuridico si interpreti restrittivamente (ossia, in presenza di più possibili interpretazioni rinvenienti dal dato letterale va scelta quella meno limitante per il soggetto interessato):***
- A) L’unica causa espressa di esclusione dal regime di precedenza è la mancata indicazione, tra le preferenze, del distretto di domicilio del disabile (che io ho comunque indicato);***
- B) È previsto che la precedenza permane anche se prima del distretto si siano indicati specifici istituti compresi nel distretto (ed io li ho comunque indicati);***
- C) Non è espressamente previsto che la preferenza decade se dopo gli istituti del distretto e prima dell’indicazione del distretto si siano inseriti altri istituti;***
- D) In ogni caso è previsto che, in assenza di istituti selezionabili nel Comune/distretto, si può indicare il Comune/distretto più vicino: questo dato, anche se non direttamente rilevante nel mio caso, evidenzia che in linea di massima non sono escluse preferenze per istituti compresi in un distretto vicino al domicilio del disabile (e tutte le scuole che ho indicato sono comunque vicine a casa di mio padre).***
- Cordialmente [...]***
- (v. mail in doc. 9-d);
28. tale replica, quantunque fondata e ben argomentata, non ha tuttavia sortito gli effetti sperati ed il ricorrente non ha ottenuto l’agognato trasferimento;
29. in data 24 maggio 2023 sono infatti usciti i bollettini relativi ai trasferimenti su Roma e provincia per l’a.s. 2023/2024, da cui si evince che una scuola tra quelle indicate dal ricorrente, disponibile per la mobilità



a.s. 2023/2024 su cattedra AB56, è stata assegnata ad aspirante senza precedenze nell'ambito della fase comunale; è il caso di:

- CALIFANO CRISTIANO, trasferimento a domanda presso la SMS Giuseppe Mazzini di Roma (Cod. mecc.RMMM8D601A) su cattedra interna AB56 con punti 57,00;
(v. bollettino trasferimenti su Roma e provincia in doc. 10);

30. è quindi documentalmente provato che se fosse stata riconosciuta al ricorrente la precedenza ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 nell'ambito dei movimenti per l'a.s. 2023/2024, il Prof. Dominici Buraccini sarebbe stato trasferito presso la Scuola media statale *Giuseppe Mazzini* di Roma (annessa all'Istituto comprensivo *Via delle Carine*) a decorrere dal prossimo 1° settembre 2023 al posto del Prof. **Califano Cristiano**;
31. orbene, per i medesimi motivi illustrati nella mail Prof. Dominici Buraccini del 5 maggio 2023 - trascritta al precedente cap. 27 e da intendersi qui di seguito riportata – e per quelli di cui al presente atto, la decisione dell'amministrazione convenuta di disconoscere al ricorrente siffatta precedenza disattende l'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico della Scuola) destinato a declinare tale norma nel mondo della Scuola, il cit. art. 13 del CCNI mobilità 2022/2025 e le disposizioni regolamentari di settore (o.m. n. 36 del 1° marzo 2023), violando per l'effetto anche gli artt. 2 e 3 (comma 2) della Cost. nonché l'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 (v. *ex multis* Cassazione ordinanza del 22 marzo 2018, n. 7120; Cassazione, sentenza n. 24015/2017; Cassazione, sentenza 7.6.2012 n. 9201);
32. d'altronde, la precedenza *de qua* rappresenta un vero e proprio diritto del ricorrente atteso che l'art.33 comma 5 e 7 della legge 104/1992, nella parte in cui statuisce che: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”* è chiaramente “NORMA IMPERATIVA” perché collocata all'interno di una legge contenente *“i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”* che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.
33. sempre con riferimento al suddetto specifico istituto, la Cassazione ha anche avuto modo di chiarire che il diritto di precedenza non opera solo in fase di costituzione del rapporto, bensì anche nel corso dello stesso: *“In materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le*



esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009.” (v. Cassazione civile Sez. Lav., 01/03/2019, n.6150 in allegato 13).

34. quanto, infine, alla portata della richiamata disposizione anche la giurisprudenza di merito più autorevole ha chiarito che: “... *tale norma di favore, benché non attribuisca un diritto assoluto, non può tuttavia essere pretermessa, ove si discuta della individuazione della sede di lavoro di un lavoratore che ne sia beneficiario, né consente che tale diritto sia sacrificato se non a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, che è onere del datore di lavoro allegare, prima, e provare, poi.*” (v. *ex multis* Tribunale Roma - Sez. Lav., 10/01/2019, n.111 in allegato 13).
35. anche a voler poi accreditare la tesi di controparte circa l'errore del ricorrente in sede di compilazione domanda - e qui lo si nega recisamente per gli assorbenti motivi di cui al reclamo del Prof. Dominici Buraccini - era il generalissimo *dovere del soccorso* ad imporre all'amministrazione convenuta di sanare siffatte eventuali e denegate irregolarità della domanda, vieppiù considerando la portata e rilevanza costituzionale del diritto azionato dal docente;
36. infatti, il combinato disposto dell'art. 97 Cost. e dell'art. 6 della L. 241/90 imponevano al competente Ufficio Scolastico Regionale del Lazio di regolarizzare le dichiarazioni errate in sede di presentazione della domanda; è ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale “... *il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata* (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508 in allegato 14);
37. d'altronde, in base all'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241: “.... *le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali*” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916 in allegato 14).
38. in proposito, si sottolinea come la parte ricorrente, anche in tale denegata eventualità (errore nella compilazione della domanda) avrebbe comunque sanato gli errori inizialmente commessi con i tempestivi e motivati reclami inoltrati all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – ATP Roma in data 26 e 29 aprile 2023;
39. dunque, a tutto voler concedere rispetto alla denegata eventualità di un errore del ricorrente in sede di compilazione domanda, risulterebbe comunque disatteso, nella fattispecie, il cd “*dovere di soccorso*” imposto alla PA nei rapporti con i cittadini ed il proprio personale in tutti i casi di errori materiali e/o documentazione incompleta;
40. Non solo: nel caso di specie, l'amministrazione non è soltanto venuta meno al cd *dovere del soccorso* di



cui testé accennato ma sembra addirittura aver sottovalutato l'importanza del diritto vantato dal ricorrente al punto di disattenderlo platealmente per quello che, a tutto voler concedere – e non è questo il caso – poteva e può semmai inquadrarsi come una mera irregolarità formale, per giunta sanabile (senza conseguenze né pregiudizio alcuno) nella finestra temporale appositamente prevista dalla OM. 36 del 1° marzo 2023 per l'istruttoria sui reclami e/o problematiche emerse (!);

41. A tale ultimo proposito, si vuole rimarcare che, a difesa dell'amministrazione convenuta, neppure potrebbe validamente sostenersi l'irrimediabile tardività delle precisazioni rese dal ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che, nella fattispecie, risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione del Prof. Dominici Buraccini con specifico riferimento alla valutazione del titolo di precedenza dichiarato, considerando anche e soprattutto l'apposita finestra all'uopo stabilita per i reclami dalla stessa amministrazione ed l'insussistenza di controinteressati a quella data;
42. mette conto rimarcare, infine, che se da un lato appare del tutto legittima (ed al passo con i tempi) la scelta di una amministrazione scolastica di avvalersi in maniera sempre più incisiva e penetrante di sistemi informatizzati e software nella gestione del proprio personale (compresa quella relativa alla fase dei movimenti), dall'altro, tuttavia, non appare altrettanto legittimo abdicare alle funzioni amministrative e provvedimentali come più volte stabilito dal TAR allorquando quest'ultimo è stato investito di questioni aventi ad oggetto la formazione di graduatorie per concorsi, mobilità procedure selettive ecc. (v. ex multis sentenza TAR Lazio – Sez. III[^] Bis n. 2958/2021 nella quale si legge: “[...] **quanto alla presentazione della domanda con modalità telematiche, con cui la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, il Collegio ha già più volte avuto occasione di evidenziare che l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo – anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche ... Ed invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato**” (v. sentenza Tar Roma, Lazio, sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126 in allegato 14).
43. piu in generale, poi, l'orientamento della Giustizia amministrativa sullo spregiudicato uso di algoritmi da parte del MIUR è quello per il quale “.. **il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. L'utilizzo di procedure “robotizzate” non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la**



regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva.” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 2270/2019 in allegato 14);

44. per i motivi di cui sopra, sussistevano e sussistono le condizioni di legge e le disponibilità di posti per assecondare le esigenze del ricorrente di trasferimento alla Scuola media statale *G. Mazzini* di Roma (plesso del'I.C. *Via delle Carine*) su cattedra AB56 dal 1° settembre 2023 o presso altra sede scolastica collocata nel distretto 009 del comune di Roma, nel rispetto del diritto di scelta di sede sancito dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 e dall'art.13, comma 1, punto IV del CCNI Mobilità aa.ss. 2022/2025;
45. in ogni caso, non sussistono né sono dimostrabili, nel caso di specie, ragioni oggettive contrarie a quelle del Prof. Dominici Buraccini che rendano prevalente l'interesse organizzativo della PA a mantenere il ricorrente presso sede scolastica di attuale servizio e titolarità e, dunque, recessivo l'interesse di quest'ultimo alla tutela del disabile al quale presta assistenza (v. in diritto);
46. a tale ultimo proposito si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito “... *l'esercizio del diritto di scelta non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, svolta in base a generiche o astratte/probabili esigenze di organizzazione aziendale, ma può arretrare soltanto di fronte alla prova della sussistenza di esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte. Infatti, il diritto al trasferimento deve ritenersi precluso soltanto in mancanza della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato, il cui onere di allegazione e di asseverazione è a carico di parte datoriale ...*” (da Cass 3896/2009 in allegato 13);
47. in ogni caso è del tutto evidente che non può neppure compararsi – tanta è la sproporzione - l'interesse di un dipendente qualsiasi ad essere adibito presso sede sita nella medesima regione in cui egli vive, rispetto a quello, costituzionalmente tutelato, di chi intende avvicinare la sede di lavoro a quella del familiare con handicap grave da assistere.
48. quanto al PERICULUM IN MORA si osserva:
49. mette conto anzitutto rimarcare che il padre del ricorrente versa davvero in gravi condizioni: ad un primo intervento alle coronarie per l'installazione di tre bypass risalente al 2006, sono seguite ben tre operazioni alle corde vocali per un carcinoma molto invasivo, un tumore alla prostata nel 2017 ed un linfoma cardiaco nel 2019 (v. doc. 7-d e doc. 7-e);
50. il ricorrente vive con la sua famiglia in via Nino Bixio 80 a Roma, al terzo piano di un edificio condominiale privo di ascensore ed è l'unico a potersi occupare concretamente del genitore per i soddisfacimenti di bisogni primari e per la possibilità di svago fuori casa, visto che la madre (Laura De Angelis), di anni 67, non è in grado di occuparsi del marito per via dell'età, delle precarie condizioni di salute in cui versa e della corporatura minuta (v. doc. 11);
51. dunque, si può facilmente comprendere come la ripresa del servizio a settembre pv presso la scuola media *Pablo Neruda* di Roma, visto il tempo del tragitto da e per lavoro, comporti per il ricorrente difficoltà



logistiche assolutamente pregiudizievoli per la cura del familiare con handicap grave da assistere che con il riconoscimento della precedenza da lui atteso valere in domanda sarebbero state appianate senza alcun problema;

52. né, d'altra parte, è lecito attendersi dall'attuale condizione clinica del Sig. Luciano Dominici Buraccini alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato tanto da divenire irreversibile (v. certificazione medica in doc.);
53. quest'ultimo necessita di una presenza assidua e continua del ricorrente, la cui vicinanza è tuttora di fondamentale importanza tanto nella gestione pratica e logistica quanto soprattutto, nel sostegno affettivo che esercita un impatto estremamente positivo sulla condizione psicologica del disabile;
54. come premesso, infine, il ricorrente non può neppure far affidamento su altri per l'assistenza al padre, essendo egli figlio unico la cui madre, per età, salute, costituzione fisica e difficoltà logistiche legate alle caratteristiche dello stabile di via Bixio 80 a Roma non può assolutamente costituire una valida alternativa nel quotidiano lavoro di accudimento del marito (v. dichiarazione personale della sorella del ricorrente in doc 11-b);
55. per tutti e ciascuno dei motivi in fatto e diritto riepilogati nel presente ricorso, il mancato trasferimento del ricorrente, dal 1° settembre 2023, in una scuola del distretto scolastico 009, pregiudica irrimediabilmente e *sine die* la possibilità per quest'ultimo, in qualità di *referente unico*, di assistere il padre affetto da handicap grave, con continuità e profitto;
56. **Califano Cristiano** è controinteressato nell'ambito del presente giudizio perché ingiustamente trasferito presso la SMS *G. Mazzini* di Roma dal 1° settembre 2023, su cattedra interna della cdc AB56, al posto dell'odierno ricorrente (v. doc.);

Tutto ciò premesso in fatto e diritto, DOMINICI BURACCINI FRANCESCO, come sopra rappresentato, difeso ed elett.te domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in funzione di Giudice Unico del Lavoro perché, previa fissazione dell'udienza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. in via cautelare ed urgente, anche inaudita altera parte

ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora

- a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992, dell'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico della Scuola) dell'art. 13, comma 1, punto IV del CCNI mobilità 2022/2025 e delle disposizioni regolamentari di settore (o.m. n. 36 del 1° marzo 2023) - ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 (comma 2), 29, 32 e 97 Cost. della Cost. quanto all'art. art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione



delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di far valere il proprio titolo di *precedenza* nella scelta di sede nell'ambito della prima fase (comunale) delle operazioni di mobilità territoriale docenti per l'a.s. 2023/2024 nella provincia di Roma relative alla classe di concorso AB56 - *Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado (Chitarra)* e per l'effetto, disporre la immediata sospensione e disapplicazione, nei confronti del Prof. **DOMINICI BURACCINI FRANCESCO**, del bollettino trasferimenti docenti scuola secondaria I° grado per l'a.s. 2023/2024, pubblicato dall'USR Lazio – ATP Roma con DDG n. 18894 del 24.05.2023;

- b) conseguentemente e per l'effetto, disporre per il trasferimento del ricorrente **DOMINICI BURACCINI FRANCESCO**, anche in via provvisoria, dall'istituto Comprensivo “*Pablo Neruda*” di Roma all'istituto Comprensivo “*Via delle Carine*” di Roma – Plesso S.M.S. “*Giuseppe Garibaldi*” su cattedra interna AB56 sin dal 1° settembre 2023, se del caso previa revoca dell'assegnazione già effettuata con bollettino trasferimenti USR Lazio – ATP Roma del 24.05.2023 in favore del Prof. **Califano Cristiano** o, in subordine, presso altro istituto ricompreso in uno dei distretti scolastici 009, 010, 014, 017, 018 indicati dal ricorrente in domanda secondo uno stretto criterio di maggiore vicinorietà all'indirizzo di residenza del genitore affetto da handicap grave da assistere (via Nino Bixio 80 a Roma);
- c) in ogni caso dettare forme e modi per una corretta esecuzione dell'*emananda* ordinanza cautelare; spese legali della fase cautelare integralmente rifuse e distratte.

2. nel merito

previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti risultanti in contrasto con la normativa invocata

- a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992, dell'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico della Scuola) dell'art. 13, comma 1, punto IV del CCNI mobilità 2022/2025 e delle disposizioni regolamentari di settore (o.m. n. 36 del 1° marzo 2023) - ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 (comma 2), 29, 32 e 97 Cost. della Cost. quanto all'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di far valere il proprio titolo di *precedenza* nella scelta di sede nell'ambito della prima fase (comunale) delle operazioni di mobilità territoriale docenti per l'a.s. 2023/2024 nella provincia di Roma relative alla classe di concorso AB56 - *Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado (Chitarra)* e per l'effetto, disporre la immediata disapplicazione, nei confronti del Prof. **DOMINICI BURACCINI FRANCESCO**, del bollettino trasferimenti docenti scuola secondaria I° grado per l'a.s. 2023/2024, pubblicato dall'USR Lazio – ATP Roma con DDG n. 18894 del 24.05.2023;
- b) per l'effetto, accertare e dichiarare illegittimo e/o annullare e/o disapplicare il provvedimento (ignoto) con il quale è stato disconosciuto il diritto del ricorrente di far valere, ex art. 13, comma 1, punto IV del CCNI mobilità 2022/2025, il proprio titolo di *precedenza* nella scelta di sede nell'ambito della prima fase delle



operazioni di mobilità territoriale docenti per l'a.s. 2023/2024 nella provincia di Roma relative alla classe di concorso AB56 - *Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado (Chitarra)*;

- c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito con precedenza dall'istituto Comprensivo "Pablo Neruda" di Roma all'Istituto Comprensivo *Via delle Carine* di Roma – Plesso S.M.S. Giuseppe Mazzini su cattedra interna AB56 sin dal 1° settembre 2023, se del caso previa revoca dell'assegnazione già effettuata con bollettino trasferimenti del 24.05.2023 in favore del Prof. Califano Cristiano;
- d) in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito, con precedenza, presso altro istituto ricompreso in uno dei distretti scolastici 009, 010, 014, 017, 018 da lui indicati in domanda secondo uno stretto criterio di maggiore vicinorietà all'indirizzo di residenza del genitore affetto da handicap grave da assistere (via Nino Bixio 80 a Roma), con decorrenza 1° settembre 2023;
- e) in ogni caso, dettare forme e modi per una corretta esecuzione dell'*emananda* sentenza;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre iva e cpa e 12,50% per spese generali da distrarsi.

In via istruttoria si chiede

- a) disporre per l'acquisizione del fascicolo personale del ricorrente;
- b) disporre affinché l'amministrazione scolastica fornisca dati anagrafici ed indirizzo di residenza del controinteressato Antonietti Massimo;
- c) disporre per la chiamata in causa degli eventuali ulteriori controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.;
- d) disporre per l'acquisizione agli atti dei fascicoli personali e delle domande di mobilità (corredate da eventuale documentazione) dei controinteressati;
- e) acquisire ulteriore certificazione medica del familiare (padre) che il ricorrente assiste in qualità di referente unico dal 2021;
- f) ammettersi prova per interpellato del l.r.p.t. di controparte ed all'esito per testi sulle circostanze articolate in fatto ai nn. da 1 a 56) da intendersi qui integralmente trascritte, precedute da "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte;

SI INDICANO A TESTI / INFORMATORI, ciascuno su ognuna delle circostanze specificate ai in premessa cap. da 1 a 56 e salvo integrare la lista a seguito dell'esame della memoria avversaria:

1. Luciano Dominici Buraccini, res.te in via Bixio 80 a Roma;
 2. Laura De Angelis, res.te in via Bixio 80 a Roma;
 3. Emanuele Pergolini, nella qualità di Amministratore di condominio presso lo stabile di via N. Bixio 80 a Roma;
- g) ordinare al MIUR di esibire la documentazione comprovante tutti i trasferimenti a domanda di docenti della classe di concorso AB56 operati presso sedi scolastiche della provincia di Roma ricomprese nei distretti



009, 010, 014, 017, 018, nell'ambito dei movimenti per l'a.s. 2023/2024, con specificazione tanto del punteggio quanto delle eventuali precedenze;

h) disporre CTU medico-legale e/o contabile sulla persona del padre e/o della madre del ricorrente;

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

Ai sensi del D.P.R.115/2022, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e che il Contributo unificato dovuto dal ricorrente ammonta ad € 259,00.

Si produce la seguente documentazione in copia:

1. [CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018;](#)
2. [CCNI Mobilità aa.ss. 2022/2025 con allegate Tabella valutazione titoli per la mobilità docenti;](#)
3. [contratto di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente;](#)
4. [ordinanza ministeriale n. 36 del 01.03.2023;](#)
5. documentazione comprovante lo status di referente unico del ricorrente e la fruizione di permessi ex lege 104/1992 nel corrente a.s. 2022/2023:
 - a) [verbale Commissione medica ASL di accertamento dell'handicap grave per il Sig. Dominici Buraccini Luciano;](#)
 - b) [domanda fruizione permessi ex lege 104/92;](#)
 - c) [ricevuta presentazione istanza 23 05 2023;](#)
 - d) [cedolino Prof. Dominici Braccini relativo alla mensilità di maggio 2023;](#)
6.
 - a) [elenco delle scuole secondarie di I° grado con indirizzo musicale a.s. 2022-23 recante anche specificazione dei rispettivi distretti scolastici di appartenenza;](#)
 - b) [mappa ambiti e distretti scolastici provincia Roma;](#)
 - c) [elenco Distretti scolastici nel territorio della provincia di Roma e rispettive zone di copertura;](#)
7.
 - a) [domanda telematica di trasferimento del ricorrente per l'a.s. 2023/2024 con allegata documentazione comprovante il suo status di referente unico del padre affetto da handicap grave, consistente in:](#)
 - b) [dichiarazione personale cumulativa del ricorrente;](#)
 - c) [dichiarazione personale legge 104/1992 del ricorrente e della di lui madre;](#)
 - d) [verbale Commissione medica ASL di accertamento dell'handicap grave per il Sig. Dominici Buraccini Luciano;](#)
 - e) [verbale Commissione medica ASL di accertamento dell'invalidità civile per il Sig. Dominici Buraccini Luciano;](#)
 - f) [documento di identità Dominici Buraccini Luciano;](#)
8. [domanda convalidata dal MIUR \(LETTERA NOTIFICA TRASFERIMENTO SECONDARIA I GRADO 2023-24\);](#)



9. a) mail di reclamo Prof. Dominici Buraccini del 26.04.2023;
b) mail di reclamo Prof. Dominici Buraccini del 29.04.2023;
c) mail USR Lazio – ATP Roma del 2 maggio 2023, a firma Dott. Vincenzo Natale, di riscontro e replica alle doglianze del ricorrente;
d) replica scritta Prof. Dominici Buraccini a mezzo mail del 5 maggio 2023;
10. a) DDG USR Lazio – ATP Roma n. 18894 del 24.05.2023 avente ad oggetto bollettino trasferimenti, passaggi di cattedra e di ruolo provinciali ed interprovinciali del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado per l' a.s. 2023/2024
b) bollettino trasferimenti nella scuola secondaria di I° grado per l'a.s. 2023/2024;
11. a) certificato di residenza del ricorrente;
b) certificato di residenza del padre del ricorrente;
12. a) stampa dal sito web www.tuttocitta.it con calcolo distanze e tempi di percorrenze in auto tra la sede scolastica dell'I.C. Pablo Neruda assegnata al ricorrente dal 1° settembre 2022 e via Nino Bixio 80 dove quest'ultimo convive con i genitori;
b) stampa dal sito web www.tuttocitta.it con calcolo distanze e tempi di percorrenze in auto tra via Nino Bixio 80 (dove il ricorrente convive con i genitori) e le seguenti sedi scolastiche: I.C. Via T. Mommsen, 20, S.M.S. J.J. Winckelmann S.M.S. Sinopoli e I.C. Angelica Balabanoff;
13. giurisprudenza Cassazione su art. 33 comma 5 legge 104/92;
14. giurisprudenza amministrativa sul cd *dovere del soccorso* e sull'uso improprio del cd *Algoritmo* da parte dell'Amministrazione convenuta;

Albano Laziale, 13 giugno 2023

Avv. Gianluca Magnani

